

## CENNI SUI PRINCIPALI ASPETTI GIURIDICI DELL’AFFIDO

**1. Doveri dell'affidatario:** Sanciti dalla legge 149/01, i doveri degli affidatari sono di:

- assicurare al minore *“il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno”* (art.2, comma 1);
- ed ancora di *“accogliere presso di se il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall’autorità affidante* (art 5, comma 1).
- Indicare l’eventuale associazione familiare di appartenenza, della cui opera il Servizio Sociale dovrà avvalersi nella cura del percorso di affido (art. 5, comma 2);

**2. Diritti e Poteri dell'affidatario:**

La legge 149/01 precisa che:

- *“l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie”*( art. 5, comma 1)
- *“ L’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato”* (art. 5, comma 1).
- i tempi ed i modi di esercizio dei poteri devono essere indicati nel provvedimento di affido (art.4, comma 3);
- l’affidatario può ottenere, se il giudice lo dispone;
  - o l’erogazione temporanea degli assegni familiari e delle prestazioni previdenziali relative al minore, se il giudice lo dispone (art.80, comma 1)
  - o le detrazioni di imposta per carichi di famiglia (art. 80, comma 2)
- agli affidatari si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia e di riposi giornalieri previsti per i genitori biologici (art. 80, commi 2 e 3);
- gli affidatari devono essere adeguatamente sostenuti, al fine di permettere loro di aprirsi all’affido *“indipendentemente dalle condizioni economiche”* (art. 80, comma 4) (vedi punto 8)

**3. Iscrizione nello stato di famiglia:** L’iscrizione del minore nello stato di famiglia degli affidatari può essere fatta negli affidamenti a lungo termine in accordo con il Servizio e con i genitori del minore (a meno che non vi sia un provvedimento di decadenza della potestà) e comunque qualora questo corrisponda all’interesse del bambino. In ogni caso l’opportunità va valutata anche in considerazione delle regolamentazioni comunali in materia di servizio scolastico, sussidi ai minori ed alle famiglie disagiate, determinazione dell’importo della tassa sui rifiuti solidi urbani,... Negli affidamenti di breve durata, non viene effettuata nessuna variazione anagrafica.

**4. Assistenza sanitaria:** Se un bambino viene affidato ad una famiglia residente nella sua stessa Azienda USL, rimane valido il tesserino sanitario e, se se ne valuta la necessità , la famiglia affidataria può richiedere la variazione del medico. Qualora l’affidamento avvenga in una famiglia residente in altra Azienda USL, al minore sarà rilasciato (sulla base della presentazione da parte della famiglia affidataria alla propria Azienda USL della documentazione attestante l’affidamento) un tesserino sanitario provvisorio.

**5. Decisioni di carattere sanitario:** Gli affidatari sono tenuti ad assumere le decisioni più opportune, in caso di necessità ed urgenza, per salvaguardare la salute del minore loro affidato (ad es. ricoveri o altri interventi di urgenza); successivamente l’autorità sanitaria che prende in cura il minore valuterà, se richiedere o meno l’autorizzazione del tutore o di chi esercita la potestà, per proseguire le cure o per le ulteriori indagini da effettuare.

È necessario il consenso dell'esercente la potestà genitoriale per quanto riguarda gli interventi chirurgici programmabili, le indagini diagnostiche "invasive", le vaccinazioni facoltative, la somministrazione di terapie gravemente pericolose e/o debilitanti (chemioterapia, radioterapia, ...).

**6. Documentazione per potersi recare all'estero con il bambino:** La richiesta per ottenere il documento per potersi recare all'estero con un minore in affidamento deve essere firmata dai genitori d'origine o dal tutore e dall'affidatario (legge 1185/67 art. 3). Se manca occorre l'intervento autorizzativo del Giudice Tutelare. Poiché può trattarsi di una pratica complessa e lunga è opportuno attivarsi con alcuni mesi di anticipo.

**7. Scuola:** Nei rapporti con la scuola gli affidatari fanno in pieno le veci dei genitori per tutti gli aspetti ordinari (giustificazione delle assenze, permessi per le gite, rapporti scuola/famiglia, ...). Dal 2001 gli affidatari possono partecipare all'elezione degli organi collegiali (art.19, 2deg. comma del DPR n. 416/74 ed Ordinanze del Ministero della Pubblica Istruzione n. 215, 216, 217 del 1991). Decisioni di carattere straordinario, come la scelta del tipo di scuola superiore o la scelta di continuazione degli studi al termine dell'obbligo scolastico, vanno condivise con chi esercita la potestà genitoriale.

**8. Contributo mensile per le spese dell'affido:** La legge precisa che l'affido deve potersi svolgere "*indipendentemente dalle condizioni economiche*" della famiglia affidataria. In Campania questo principio è stato recepito dalla normativa regionale di indirizzo, prevedendo l'erogazione a favore della famiglia affidataria di un contributo mensile finalizzato alla copertura forfetaria delle spese relative al minore (abbigliamento, alimentazione, cure mediche, istruzione, tempo libero, consulenze specialistiche, ...). Il contributo, di importo significativo (per l'anno 2003 ammonta a circa 435 €), non è "legato" al reddito degli affidatari e può essere incrementato a fronte di particolari esigenze del minore (disabilità, ...) o integrato mediante il rimborso di spese straordinarie preventivamente autorizzate dai Servizi. L'erogazione è a carico del Comune di residenza dell'esercente la potestà genitoriale (genitori naturali, tutore). Tuttavia sono pochissimi i Comuni che hanno recepito gli indirizzi regionali. La maggior parte degli affidi non riceve alcun sostegno economico da parte degli Enti competenti.

**9. Copertura assicurativa:** Al momento dell'ingresso del minore presso il nucleo affidatario, il Comune tenuto all'erogazione del contributo mensile provvede anche alla stipula di una polizza assicurativa per la copertura dei danni subiti (infortuni) o arrecati (responsabilità civile contro terzi) dal minore durante l'affido.